



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Provincia di Udine)

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 41 dd. 27.09.2007

ART. 1 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico. Il servizio ha la finalità di agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale in base:
 - alla Legge Regionale 12 febbraio 1998 n. 3;
 - alla Legge Regionale 26 maggio 1980 n. 10;
 - al Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997;
 - alla Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997
 - al presente regolamento;nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Il servizio di trasporto può essere garantito attraverso:
 - gestione diretta con mezzi e personale del Comune;
 - appalto a terzi, che siano in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento e di trasporto;
 - ricorso al servizio di noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di noleggio con conducente.
4. Le modalità di svolgimento di cui al presente comma, non sono tra loro alternative e possono quindi coesistere anche per esecuzioni parziali del servizio

ART. 2 UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni dimoranti sul territorio comunale, esclusa la zona industriale a distanza, misurata lungo la più breve via di percorrenza, non inferiore a :
 - 500 m dagli asili
 - 800 m dalla scuola elementare
 - 1 km dalla scuola media
2. Sarà facoltà del Comune accettare richieste di utenti non residenti, appartenenti a Comuni convenzionati, che comunque avranno priorità inferiore rispetto ai residenti . La fermata è comunque individuata nel territorio comunale di San Giorgio.

ART. 3

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare alla segreteria della scuola di appartenenza, entro il 31 luglio, apposita domanda utilizzando esclusivamente gli stampati predisposti dal Comune (all. A). Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, potranno essere accolte, su motivate ragioni, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
2. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma 1 è fissato al 31 ottobre 2007.
3. I genitori dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda, la clausola di presa visione ed accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento, pena la non accettazione della domanda.
4. La domanda si intende accolta salvo il motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico
5. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scuolabus, entro l'inizio dell'anno scolastico verrà rilasciata apposita tessera d'iscrizione al servizio
6. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per iscritto, almeno 8 giorni prima dell'interruzione, alla segreteria della scuola di appartenenza con la riconsegna della tessera di trasporto.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE

1. Le domande di iscrizione al servizio verranno ordinate secondo il criterio di distanza dalla scuola.
2. Gli alunni con particolari patologie o stati sociali avranno diritto di precedenza rispetto al mero criterio di distanza dalla scuola, purché non si tratti di handicap motori per i quali il servizio scuolabus non è adeguatamente attrezzato.
3. Le domande degli alunni non residenti saranno valutate in base alla data di presentazione.
4. L'uso sporadico non è consentito, intendendosi come tale un utilizzo, non scadenzato, senza continuità, ovvero non programmato o programmabile.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il prelievo e la discesa dei bambini potrà avvenire unicamente nelle fermate autorizzate dall'amministrazione comunale ed in particolare per ogni alunno nella fermata dichiarata all'atto dell'iscrizione
2. Le fermate saranno individuate e stabilite dall'Amministrazione Comunale con i seguenti criteri:
 - il numero dei bambini per ogni fermata dovrà essere non inferiore a tre, salvo casi particolari di abitazioni esterne ai nuclei abitati che comunque saranno valutati caso per caso
 - le fermate dovranno avere una distanza minima fra loro pari a 400 m, salvo casi particolari debitamente documentati e valutati
 - dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza;
 - si dovrà evitare l'eccessiva frammentazione dei percorsi, per non determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, e garantire il rispetto degli orari scolastici.

ART. 6
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale negli orari fissati all'inizio dell'anno scolastico e nei punti di fermata prestabiliti, che non potranno essere mutati, se non in circostanze eccezionali e previa accettazione di domanda scritta.
2. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa) ed a garantire la presenza di una o più persone maggiorenni autorizzate per accogliere al ritorno il minore non appena disceso dallo scuolabus, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata accoglienza e di assenza degli adulti autorizzati.
3. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che se ne assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore.

ART. 7
COMPORAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI

1. Durante gli spostamenti gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:
 - rimanere seduti per tutto il percorso nel posto assegnato dal personale scuolabus, assumendo un comportamento corretto;
 - non recare disturbo al personale ed ai compagni;
 - non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi
 - usare un linguaggio corretto.
2. In caso di comportamento scorretto, secondo la gravità e la reiterazione dell'infrazione e tenuto conto del pregiudizio che potrebbe arrecare al regolare funzionamento del servizio, saranno adottate le seguenti sanzioni:
 - richiamo verbale,
 - richiamo scritto indirizzato ai genitori;
 - sospensione dal servizio in caso di particolare gravità del comportamento, con rischi per l'incolumità delle persone e pregiudizi per il servizio nonché in caso di comportamento recidivo.
3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, è previsto un risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno arrecato, mediante raccomandata a/r.
4. I genitori, entro 8 giorni dalla comunicazione del danno stimato, potranno presentare le proprie contro deduzioni, sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio, sentita la giunta comunale.
5. L'ammontare del danno verrà pagato secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Competente.

ART. 8
MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. La frequenza al servizio deve essere regolare; eventuali assenze per malattia o altre cause, o il mancato utilizzo del servizio, dovranno essere tempestivamente segnalate alla segreteria della scuola che ne informerà gli autisti o personale comunale delegato. In caso di frequenti e reiterate assenze non comunicate, che pregiudichino la regolarità del servizio, in ordine agli orari e ai percorsi, potrà essere disposto da parte del responsabile la sospensione del servizio, previo preavviso nella settimana antecedente la sospensione.

ART. 9
VERIFICA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO - RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento.
2. i reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio tecnico, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione o reclamo.

ART.10
USI DIVERSI DAL TRASPORTO SCOLASTICO

1. Lo scuolabus comunale potrà essere utilizzato oltre che per il normale trasporto, anche per gite scolastiche e altre uscite, debitamente autorizzate dal Comune, all'interno di iniziative proprie o organizzate in collaborazione con altri soggetti, in quanto compatibili con gli utilizzi previsti nella carta di circolazione dei mezzi.
2. Lo svolgimento di dette attività ha luogo secondo le richieste e indicazioni delle autorità scolastiche e secondo quanto pianificato e/o concordato al momento dell'organizzazione delle uscite.
3. Le norme dei precedenti articoli, riguardanti l'accoglimento dei minori e alla responsabilità del personale conducente, si estendono anche all'utilizzo indicato al presente articolo.

ART. 11
ASSICURAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da adeguata polizza assicurativa, che coprirà il servizio sia nel percorso ordinario all'interno del comune, sia per eventuali percorsi straordinari fuori del territorio comunale.